

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 maggio 2021, n. 132
Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale voltura dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale in capo alla "Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus" di Trani (BT), a seguito di affitto di ramo di azienda dalla "Associazione C.A.S.A. Don Tonino Bello" di Ruvo di Puglia (BA), della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 17 posti denominata "Don Tonino Bello", sita nel Comune di Ruvo di Puglia alla Strada provinciale Ruvo-Calendano (Zona rurale) n. 153.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di *"Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"* giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 s.m.i. *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* prevede:

- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):*
- (...) c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (...)"*;
- all'art. 8, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*;
- all'art. 9, comma 2 che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni*

e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”;

- all'art. 24, comma 2 che *“Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.”;*
- all'art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”.*

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”*, successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018, prevede all'art. 10 la *“Struttura terapeutico-riabilitativo residenziale o semiresidenziale”*, collocata nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico.

Con Deliberazione n. 28 del 12/01/2018, pubblicata sul BURP n. 18 del 02/02/2018, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, *“di approvare le tariffe, pro-die e pro-capite, indicate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, da riconoscersi alle strutture previste dal R.R. n. 10/2017 che verranno accreditate istituzionalmente; (...)”.*

Con nota prot. n. 90/2018 del 26/04/2018 trasmessa con PEC in data 02/05/2018, ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, - Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale richiesta di accreditamento per la struttura denominata “Don Tonino Bello”, ubicata in Ruvo di Puglia, alla strada prov.le Ruvo-Calendano (Zona Rurale) n. 153.”*, il legale rappresentante dell'Associazione C.A.S.A. “Don Tonino Bello” di Ruvo di Puglia (BA), ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017, ha chiesto a questa Sezione:

“

- 1) *la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 17 utenti;*
- 2) *l'accreditamento istituzionale.”*,

dichiarando:

“

- *che, con Determinazione n°218 del 3.6.2002 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta, ai sensi dell'art. 10 della L.R.22/96, all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 25 utenti;*
- *(...)”*

ed allegandovi:

“

- *titolo attestante l'agibilità della struttura;*
- *titolo di studio accademico del responsabile della struttura;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n° 9;”.*

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/13882 del 24/10/2019 trasmessa al legale rappresentante dell'Associazione C.A.S.A. “Don Tonino Bello” di Ruvo di Puglia, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, questa Sezione ha comunicato quanto segue:

“(…)

considerato che:

- *l'art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. stabilisce che gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, possono presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale;*
- *nello stesso arco temporale di riferimento, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (oltre che le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione), ai sensi dell'art. 21, comma 8 hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture;*
- *l'art. 21, comma 9 prevede che in caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, la competente Sezione regionale procederà alla valutazione dei requisiti di preferenza di cui alle lettere A e B del medesimo comma 9, “da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati”;*

A PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO

- *iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*
- *in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;*
- *in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio*

(…)

(…);

- *il fabbisogno regolamentare definito dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019 per la tipologia di struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale (1,3 p.l. ogni 10.000 abitanti), in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2019 - 4.029.053 abitanti), è di n. 524 utenti/posti letto;*
- *nell'arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018-04/05/2018, nell'ambito dell'intero territorio regionale sono pervenute a questa Sezione, per la tipologia di struttura “terapeutico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale”, n. 24 istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio [e nessuna richiesta comunale di verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione nella suddetta tipologia di struttura], per n. 502 utenti/posti letto complessivi;*
- *pertanto, l'istanza della Società Associazione C.A.S.A. “Don Tonino Bello” di Ruvo di Puglia (BA) per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale in oggetto, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019;*

atteso altresì che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- *all'art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in*

regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- *all’art. 8, comma 5 che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla realizzazione.(...)”;*

- *all’art. 9, commi 4 e 5 che:*

4. *La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:*

a) esercizio di un’attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;

b) estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) rinuncia del soggetto autorizzato;

d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;

e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

5. *La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:*

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;

d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l’interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;

- *all’art. 20 (Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento), comma 1 che “L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;*

- *all’art. 20, comma 2 che “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:*

(...) e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...);”;

- all'art. 24, comma 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.";
- all'art. 24, comma 3 che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";
- all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";

ritenuta applicabile la previsione dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da parte dell'OTA - Organismo tecnicamente accreditante (all'attualità, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'OTA, da parte del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare), anche all'ipotesi di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

si invita il legale rappresentante della Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello" di Ruvo di Puglia (BA) a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:

- autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, si invitano:

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo semiresidenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 17 utenti/posti letto denominata "Don Tonino Bello", ubicata in Ruvo di Puglia, alla strada prov.le Ruvo-Calandano (Zona Rurale) n. 153 e gestita dalla Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello" di Ruvo di Puglia (BA), finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di

Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 17 utenti/posti letto denominata "Don Tonino Bello", ubicata in Ruvo di Puglia, alla strada prov.le Ruvo-Calandano (Zona Rurale) n. 153 e gestita dall'Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello", finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

(...)"

Con PEC del 06/11/2019 il legale rappresentante dell'Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello" di Ruvo di Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 276/19 di pari data, allegandovi la documentazione richiesta dalla scrivente con la sopra riportata nota prot. n. A00_183/13882 del 24/10/2019.

Con nota prot. n. 48/2020 dell'08/02/2020, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA – Aress, ad oggetto "INVIO SCHEDE AUTOVALUTAZIONE", l'Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello" ha inviato le schede di autovalutazione relative alla struttura e la dichiarazione di possesso dei requisiti ulteriori di cui alla fase di PLAN allegato B sez. 1 e 2T del R.R. n. 16/2019, a firma del legale rappresentante.

Con nota prot n. C106/2020 del 14/02/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, ad oggetto "istanza per voltura dell'autorizzazione all'esercizio relativa alla "Comunità C.A.S.A. don Tonino Bello" di Ruvo di Puglia, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e contestuale richiesta in capo a sé medesima, di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale ai sensi del R.R. n. 10/2017 s.m.i.", il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus di Trani (BT):

"premesse che in data 19.12.2019, rep. n. 12655, la scrivente Società Cooperativa sociale sottoscriveva regolare contratto di fitto di ramo d'azienda relativo all'attività di gestione della citata comunità terapeutica "C.A.S.A. don Tonino Bello" di Ruvo di Puglia (BA) gestita dall'Associazione C.A.S.A. don Tonino Bello", ha chiesto "a codesta Sezione regionale il trasferimento della titolarità della citata autorizzazione in capo alla Società Coop. Sociale OASI 2 ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., previa verifica della permanenza dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., nonché l'insussistenza in capo al soggetto cessionario di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5 del medesimo art. 9, e del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2112 del codice civile e rilascio in capo a sé medesima della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale ai sensi del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.", allegandovi:

- copia del certificato d'iscrizione C.C.I.A.A.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante in conformità ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e in relazione al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile, alla figura del Responsabile Sanitario e al personale impegnato nella struttura;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea del Responsabile Sanitario;
- nota prot. n. 45/2020 del 05/02/2020 a firma del legale rappresentante dell'Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello" di Ruvo di Puglia (BA);
- copia del "contratto di affitto di ramo d'azienda" tra l'Associazione C.A.S.A. Don Tonino Bello di Ruvo di Puglia (BA) e la Cooperativa Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus di Trani (BT);
- autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante, relativa al possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio."

Con nota prot. n. A00-183/11022 dell'08/07/2020 questa Sezione ha comunicato quanto segue:

"(...)

atteso, altresì, che con il R.R. n. 16/2019 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" è stato stabilito all'art. 2, comma 2 che: "I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali

è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

(...);

quale sollecito ed integrazione dell'incarico conferito dalla scrivente con nota prot. n. A00-183/13882 del 24/10/2019, si invitano:

- ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità terapeutico-riabilitativa per le dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 17 utenti denominata "Don Tonino Bello", ubicata in Ruvo di Puglia (BA) alla strada prov.le Ruvo-Calendano (Zona Rurale) n. 153 finalizzato alla verifica del possesso (all'attualità, in capo al soggetto affittuario del ramo d'azienda "Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus" di Trani) dei requisiti di esercizio soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 17 utenti/posti letto denominata "Don Tonino Bello", ubicata in Ruvo di Puglia, alla strada prov.le Ruvo-Calendano (Zona Rurale) n. 153 e gestita dall'Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello", finalizzato alla verifica del possesso (all'attualità, in capo al soggetto affittuario del ramo d'azienda "Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus" di Trani) dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i., dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., e, limitatamente alla fase di "plan", dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B", dal R.R. n. 16/2019.

(...).

Con nota prot. n. 81390 del 30/12/2020 trasmessa con PEC del 31/12/2020 a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante dell'Associazione C.A.S.A. "DON TONINO BELLO", ad oggetto "GIUDIZIO FINALE – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER UNA STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE PER DIPENDENZE PATOLOGICHE (ART. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) CON NR.17 UTENTI (POSTI LETTO) DENOMINATA ASSOCIAZIONE C.A.S.A. "DON TONINO BELLO" – RUVO DI PUGLIA – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE UFFICIO ACCREDITAMENTI PROT. 13882 DEL 24.10.2019.", il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione ASL BT ha comunicato, tra l'altro, quanto segue:

"Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all'incarico conferito dalla Regione Puglia- (...) presso l'immobile ubicato alla strada provinciale Ruvo-Calendano (zona rurale) n. 153 – RUVO DI PUGLIA (BA), si comunica che in data 29.12.2020, il Nucleo di Valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti.

Così come riportato in calce alla griglia di verifica, che si allega, la verifica e la valutazione di atti e documenti relativi ai programmi terapeutico-riabilitativi così come novellati dall'art. 6 del R.R. nr. 10/2017, sono di competenza del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA che, contattato per le vie brevi, ha comunicato di aver, già precedentemente al nostro sopralluogo, espletato l'incarico.

L'Associazione C.A.S.A. ha trasmesso le griglie di autovalutazione, di cui al R.R. n. 16 del 23.07.2019, in formato elettronico, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamento, limitatamente alla fase di "Plan". La verifica dei requisiti del R.R. n. 16/2019 relativi alla fase di PLAN ha dato esito favorevole.

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

-Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 29.12.2020;

Valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per il rilascio di accreditamento di UNA STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE PER DIPENDENZE PATOLOGICHE, EX ART. 10 DEL R.R. N. 10/2017, PER NR. 17 UTENTI (POSTI LETTO) IN RUVO DI PUGLIA ALLA STRADA PROVINCIALE RUVO-CALENDANO (ZONA RURALE) NR. 153:

Denominazione	COMUNITA' TERAPEUTICA "CASA DON TONINO BELLO"
Titolare	ASSOCIAZIONE C.A.S.A.
Legale rappresentante	MONS. DOMENICO CORNACCHIA
Sede Legale	Strada Provinciale Ruvo-Calandano (zona rurale) nr. 153 RUVO DI PUGLIA (BA)
Sede operativa	Strada Provinciale Ruvo-Calandano (zona rurale) nr. 153 RUVO DI PUGLIA (BA)
Attività	COMUNITA' TERAPEUTICO - RIABILITATIVA PER DIPENDENZE PATOLOGICHE
Ricettività	NR. 17 UTENTI (POSTI LETTO)
Natura giuridica	PRIVATA
C.C.N.L.	Come da allegato

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

Dr. PERRONE LUIGI		
Nato /il	(...) omissis	
residenza	(...)	
laurea	PSICOLOGIA	UNIVERSITA' BARI- 12.07.2010
specializzazione	PSICOTERAPIA	SCUOLA METAFORA BARI – 15.01.2018
Abilitazione	***	
Iscrizione albo/ordine	SEZ. A – REGIONE PUGLIA – N. 4127 – 21.05.2013	

(...)", allegandovi:

- GRIGLIA DI VERIFICA REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA PREVENZIONE, LA CURA, LA RIABILITAZIONE E L'ASSISTENZA A PERSONE CON PROBLEMI DI USO, ABUSO O DIPENDENZA DA SOSTANZE O COMUNQUE AFFETTE DA UNA DIPENDENZA PATOLOGICA R.R. 10- 11 APRILE 2017";
- Griglie A.01. REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI; A.02 REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI;
- planimetria del piano rialzato, piano terra e piano primo;
- "dichiarazione in merito all'accoglienza di utenti minori (ai sensi dell'art. 5 del R.R. n. 10/2017)" del legale rappresentante dell'Associazione C.A.S.A.;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Responsabile Sanitario;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea del Responsabile Sanitario;
- copia del documento di identità del Responsabile Sanitario;
- elenco del personale impegnato nella struttura con indicazione della qualifica e del debito orario;
- copia documento di identità del legale rappresentante;
- copia dell' "ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO".

Con nota prot. n. 34569 dell'11/03/2021 ad oggetto "nota Regione Puglia A00_183/13882 del 24/10/2019 –

verifica possesso requisiti organizzativi per n. 17 posti letto in Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello", Ruvo di Puglia", trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione ASL BT ed alla Direzione generale della ASL BA, il Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA ha comunicato che:

"(...)

- In data 11/03/2021 abbiamo preso visione della nota 81390 del 30/12/2020 (ASL BAT) con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT esprime parere favorevole alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale per la struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche con 17 posti letto (art. 10 RR 10/2017) "Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello" sita in Ruvo di Puglia, strada provinciale Ruvo-Calandano (zona rurale), n. 153.
- Il giorno 04.08.2020 lo scrivente (dirigente medico del SerD di Bari), con l'assistenza del coadiutore amministrativo (...), ha effettuato una visita ispettiva in Ruvo di Puglia presso la CT CASA DON TONINO BELLO al fine di verificare la compatibilità organizzativa rispetto al R.R. n. 10/2017
- Il sottoscritto dott. Antonio Taranto (direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BARI) ha verificato, tramite ulteriori controlli personali, telefonici e documentali la persistenza dei requisiti organizzativi rilevati e, in più, ha preso atto dell'applicazione da parte della comunità delle norme di prevenzione relative alla pandemia da SARS-COV-2.

Il risultato delle visite è il seguente:

1. Personalità giuridica: Soc. cooperativa OASI 2 "Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello", Onlus **X**

2 Qualifica di ONLUS o equiparata: si **X**

3 "Carta dei servizi" presente

4 Programma terapeutico:

- Generale presente

- (...)

5 Regolamento interno contenente:

- (...)

Elenco del personale con qualifica e tipo di contratto. Personale contrattualizzato con funzioni socio-sanitarie: n. 6 operatori per complessive ore settimanali 150, pari a 8,82 per utente in caso di massima utilizzazione della struttura (previste almeno 5 ore in art. 10 del RR 10/2017.) Il responsabile sanitario è il dottor PERRONE Luigi, psicologo.

(...)

Criticità rilevate: Nessuna **X**

Pertanto si esprime parere favorevole rispetto alle caratteristiche organizzative previste dal regolamento Regionale n. 10 del 2017, art. 10 (Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o Semiresidenziale).".

Con nota prot. n. C/86/21 del 29/03/2021 trasmessa con PEC in data 31/03/2021 a questa Sezione, i legali rappresentanti delle Società Associazione C.A.S.A. "Don Tonino Bello" di Ruvo di Puglia e della "Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus" di Trani (BT) hanno comunicato quanto segue:

"Il sottoscritto Mons. DOMENICO CORNACCHIA nato (...) il omissis (...), nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione C.A.S.A. don Tonino Bello, attuale soggetto gestore della Comunità terapeutico riabilitativa residenziale C.A.S.A. Don Tonino Bello sita in Ruvo di Puglia alla s.p. Ruvo-Calandano z.r. 153 e il sottoscritto LOSAPIO GIANPIETRO nato (...) (...) nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus, soggetto subentrante nella gestione della Comunità C.A.S.A. Don Tonino Bello dopo che la "Associazione C.A.S.A. don Tonino Bello" avrà ottenuto la voltura dell'autorizzazione all'esercizio (e dell'accreditamento), ai sensi del regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 10, come indicato nell'articolo 7 del contratto di Affitto di Ramo di Azienda iscritto al repertorio n. 12.655, raccolta n. 8562 e registrato in Bari il 9.1.2020 n. 733 Serie T, che per completezza si allega.

In relazione a quanto sopra, e agli esiti delle verifiche effettuate dalle ASL Bari e ASL BT e trasmessi rispettivamente dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA e dal Dipartimento di Prevenzione

della ASL BT, nonché alla dichiarazione relativa al personale impegnato nella struttura, con indicazione della qualifica e del debito orario, che è a firma del legale rappresentante dell'Associazione C.A.S.A., anziché della Società Cooperativa "OASI 2", con la presente ribadiscono l'impegno degli scriventi affinché tutto il personale attualmente operante all'interno della Comunità C.A.S.A. Don Tonino Bello e comunicato alla ASL BT con pec (che si allega) recante prot.553/20 del 19.10.2020 in vista dell'ispezione per la verifica dei requisiti, contestualmente alla volturazione dell'autorizzazione all'esercizio (e dell'accreditamento), sia assorbito interamente e contrattualizzato dalla subentrante S.C.S. Comunità Oasi2 S. Francesco, così da permettere la permanenza dei requisiti di personale dettati dal R.R. n. 10/2017, il tutto come contrattualmente previsto agli articoli n. 14 e 15 del contratto di Affitto di ramo di azienda sopra richiamato.

Inoltre il sottoscritto LOSAPIO GIANPIETRO, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa sociale "OASI 2", precisa e comunica che:

- immediatamente dopo la volturazione dell'autorizzazione all'esercizio (e dell'accreditamento) provvederà a contrattualizzare in capo alla suddetta Coop. Sociale "OASI 2" il personale già contrattualizzato in capo alla "Associazione C.A.S.A. don Tonino Bello" che abbia chiesto di continuare a mantenere il rapporto lavorativo con l'affittuaria, nonché a contrattualizzare le ulteriori figure lavorative che si dovessero rendere necessarie in organico al fine del possesso dei requisiti previsti, mentre, per il personale già dipendente della S.C.S. Comunità Oasi2 S. Francesco contrattualizzato con stessa e attualmente in regime di distacco presso l'Associazione C.A.S.A. don Tonino Bello di Ruvo di Puglia, sarà formalizzata la cessazione del distacco medesimo e dei suoi effetti a seguito della voltura suddetta;
- trasmetterà quindi a codesto Servizio copia dei suddetti contratti di lavoro ("volturati" o ex novo) tra la Coop. Sociale "OASI 2" ed il personale, nonché autocertificazione a propria firma relativa al personale in organico/organigramma della struttura, con indicazione, per ogni nominativo, della qualifica e del debito orario, e dichiarazione a propria firma in merito all'accoglienza di utenti minori (ai sensi dell'art. 5 del R.R. n. 10/2017).".

Per tutto quanto sopra rappresentato si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 17 posti denominata "C.A.S.A. don Tonino Bello", sita nel Comune di Ruvo di Puglia (BA) alla Strada provinciale Ruvo-Calandano (Zona rurale) n. 153, il cui responsabile Sanitario è il Dott. Luigi Perrone, nato il (omissis), laureato in Psicologia, specializzato in Psicoterapia ed iscritto all'Ordine degli Psicologi della Puglia al n. 4127 dal 21/05/2013;
- di disporre contestualmente, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. la voltura dell'autorizzazione all'esercizio, e, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'accreditamento istituzionale, della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 17 posti denominata "C.A.S.A. don Tonino Bello", sita nel Comune di Ruvo di Puglia (BA) alla Strada provinciale Ruvo-Calandano (Zona rurale) n. 153, in capo alla "Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus" di Trani (BT), a seguito di affitto del ramo di azienda dalla "Associazione C.A.S.A. don Tonino Bello", con la prescrizione che il legale rappresentante della "Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus" di Trani (BT):
 - dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda;
 - dovrà trasmettere a questa Sezione entro trenta (30) giorni dalla notifica della presente: copia dei contratti di lavoro ("volturati" o ex novo) tra la Coop. Sociale "OASI 2" ed il personale, nonché autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al personale in organico / all'organigramma della struttura, con indicazione, per ogni nominativo, della qualifica e del debito orario, e dichiarazione a propria firma in merito all'accoglienza di utenti minori (ai sensi dell'art. 5 del R.R. n. 10/2017);

autocertificazione relativa all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità; autocertificazione antimafia resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus" di Trani (BT) è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della "Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus" di Trani (BT) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus" di Trani (BT), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Autorizzazioni-accreditamento strutture riabilitazione psichiatrica e per soggetti con dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 17 posti denominata "C.A.S.A. don Tonino Bello", sita nel Comune di Ruvo di Puglia (BA) alla Strada provinciale Ruvo-Calandano (Zona rurale) n. 153, il cui responsabile Sanitario è il Dott. Luigi Perrone, nato il (omissis), laureato in Psicologia, specializzato in Psicoterapia ed iscritto all'Ordine degli Psicologi della Puglia al n. 4127 dal 21/05/2013;
- di disporre contestualmente, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. la voltura dell'autorizzazione all'esercizio, e, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. l'accREDITAMENTO istituzionale, della struttura terapeutico-riabilitativa per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 17 posti denominata "C.A.S.A. don Tonino Bello", sita nel Comune di Ruvo di Puglia (BA) alla Strada provinciale Ruvo-Calandano (Zona rurale) n. 153, in capo alla "Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus" di Trani (BT), a seguito di affitto del ramo di azienda dalla "Associazione C.A.S.A. don Tonino Bello", con la prescrizione che il legale rappresentante della "Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus" di Trani (BT):
 - dovrà comunicare a questa Sezione qualsiasi modifica concernente l'assetto della titolarità dell'azienda affittata, ed in particolare, rescissione o risoluzione del contratto di affitto di azienda, proroga del termine di efficacia dell'affitto, acquisto dell'azienda;
 - dovrà trasmettere a questa Sezione entro trenta (30) giorni dalla notifica della presente:
 - copia dei contratti di lavoro ("volturati" o ex novo) tra la Coop. Sociale "OASI 2" ed il personale, nonché autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al personale in organico / all'organigramma della struttura, con indicazione, per ogni nominativo, della qualifica e del debito orario, e dichiarazione a propria firma in merito all'accoglienza di utenti minori (ai sensi dell'art. 5 del R.R. n. 10/2017);
 - autocertificazione relativa all'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
 - autocertificazione antimafia resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus” di Trani (BT)” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il legale rappresentante della “Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus” di Trani (BT) dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
 - l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019 s.m.i.;
 - ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
 - ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della “Soc. Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus” di Trani (BT), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
 - ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale Comunità Oasi2 San Francesco Onlus, Via Pedaggio S. Chiara n. 57/bis, Trani (BT);
 - al Legale Rappresentante della Società Associazione C.A.S.A. “Don Tonino Bello”, S.P. Ruvo-Calandano (Zona rurale) n. 153, Ruvo di Puglia (BA);
 - al Direttore Generale dell’ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA;

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- g) il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)